

Regolamento del Corpo di Polizia Municipale

CAPITOLO PRIMO

Principi generali

Art. 1 -Istituzione del CORPO POLIZIA MUNICIPALE

1. Ai sensi dell'art 1 della Legge 7 marzo 1986, n .65, in esecuzione dell'art. 4 e dell'art. 7 della Legge predetta ed ai sensi degli artt. n. 8 e 10 della Legge Regionale n. 12 ed in conformità della Legge 30/03/2001 n. 165 è istituito il " CORPO di POLIZIA MUNICIPALE " il quale è disciplinato dal seguente regolamento.

Art. 2 - Il Servizio di Polizia Municipale

1. Per l'esercizio delle funzioni di Polizia Locale il Comune organizza, ai sensi dell'articolo 1 della Legge 7.3.1986, n.65, il Servizio di Polizia Municipale disciplinandone il funzionamento con le disposizioni contenute nel presente regolamento nel rispetto degli atti normativi statali e regionali vigenti. Il servizio di Polizia Municipale può essere gestito anche in forma di convenzione con altri Enti o in forma associata.

Art. 3 - Ambito territoriale della Polizia Municipale

1. La Polizia Municipale esercita nel territorio comunale le funzioni ad essa attribuite dalle leggi e dai regolamenti, nonché le funzioni istituzionali di Polizia Locale. L'ambito territoriale ordinario delle attività di Polizia Municipale coincide con il territorio Comunale fatti salvi i casi indicati nei successivi articoli.

Art. 4 - Missioni ed operazioni extraterritoriali di Polizia Municipale

1. Le missioni del personale della Polizia Municipale fuori del territorio comunale sono autorizzate:
 - a) dal Sindaco o dal Vice-Sindaco e, nei casi di urgenza, dal Comandante per soli fini di collegamento e di rappresentanza;
 - b) dal Sindaco o dal Vice-Sindaco per soccorso in caso di calamità e di disastri in rinforzo ad altri Corpi o servizi, previo appositi piani o accordi con l'Amministrazione interessata; di tanto va data preventiva comunicazione al Prefetto;
 - c) dal Comandante in casi contingenti ed urgenti per prestare soccorso in pubblici infortuni o calamità, fermo restando l'obbligo del Comandante di darne tempestiva comunicazione al Sindaco ed al Prefetto;
 - d) le operazioni esterne, di iniziativa dei singoli durante il servizio, sono ammesse esclusivamente in caso di flagranza dell'illecito commesso nel territorio del Comune.
2. Al personale incaricato di compiere missioni fuori dal territorio comunale per collegamento e rappresentanza sarà liquidato il compenso previsto dalle vigenti disposizioni in materia.

3. Negli altri casi saranno definiti i rapporti economici con le Amministrazioni interessate nei piani o accordi di cui al precedente punto b) e di compensi spettanti al personale incaricato con provvedimento di Giunta.

Art. 5 - Distacchi e Comandi

1. Gli appartenenti al Servizio di Polizia Municipale possono essere autorizzati a prestare servizio presso altri enti. I distacchi ed i comandi saranno deliberati dalla Giunta Comunale, sentito il parere del Comandante per esigenze temporanee e purché i compiti assegnati rientrino nelle funzioni di Polizia Locale e la disciplina resti quella dell'organizzazione di appartenenza.
2. Nei casi di cui al precedente comma l'ambito ordinario dell'attività è quello del territorio di competenza dell'Ente presso cui il dipendente sia stato comandato.
3. L'Ente beneficiario del Comando dovrà rimborsare al Comune il trattamento economico spettante al dipendente comandato, nonché le relative indennità di missione, in quanto dovute, ed i compensi per l'eventuale lavoro straordinario.

Art. 6 - Funzioni di Polizia Municipale

1. La Polizia Municipale, entro i limiti territoriali del Comune, provvede a:
 - a) vigilare sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle altre disposizioni emanate dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia e dal Comune con particolare riguardo a quelle concernenti la polizia urbana e boschiva, l'edilizia, il commercio fisso e ambulante, i pubblici esercizi e le attività ricreative, l'igiene la sanità pubblica, in collaborazione con le strutture della Unità Sanitaria Locale, la tutela ambientale;
 - b) svolgere i servizi di polizia stradale, ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
 - c) prestare opera di soccorso nelle pubbliche calamità e disastri, nonché in caso di privati infortuni;
 - d) assolvere incarichi di informazione, di raccolta notizie, di accertamento e di rilevazione di competenza comunale;
 - e) prestare servizio d'ordine, di vigilanza, di scorta e di rappresentanza necessari all'espletamento delle attività istituzionali del Comune;
 - f) vigilare affinché siano osservate le prescrizioni date dall'Amministrazione Comunale a tutela del proprio patrimonio;
 - g) accertare le violazioni amministrative e curarne la definizione procedurale burocratica;
 - h) adempiere alle istruzioni di servizio ed alle altre incombenze proprie della Polizia Municipale;
 - i) collaborare ai servizi ed alle operazioni di protezione civile demandate dalle legge al Comune.

Art. 7 - Funzioni di Polizia Giudiziaria, di Polizia Stradale e di Pubblica Sicurezza

1. Il personale che svolge il servizio di polizia municipale, nell'ambito territoriale del Comune e nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita anche:

- a) funzioni di polizia giudiziaria, rivestendo a tal fine la qualità di agente di polizia giudiziaria, riferita agli operatori, o di ufficiale di polizia giudiziaria, riferita al Comandante ed al Vice-comandante, ai sensi dell'art. 221, terzo comma, del codice di procedura penale;
 - b) servizio di polizia stradale, ai sensi del vigente codice della strada;
 - c) funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 3 della legge 7.3.1986, n. 65.
2. Per il fine di cui alla lettera c) del precedente comma, il Prefetto conferisce al personale di Polizia Municipale, previa comunicazione del Sindaco, la qualità di agente di pubblica sicurezza, dopo aver accertato il possesso dei seguenti requisiti:
 - a) godimento dei diritti civili e politici;
 - b) non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;
 - c) non essere stato espulso dalle Forze Armate o dai Corpi militarmente organizzati o destituito dai pubblici uffici.
 3. Il Prefetto, sentito il Sindaco, dichiara la perdita della qualità di agente di pubblica sicurezza qualora accerti il venir meno di alcuno dei suddetti requisiti.
 4. Nell'esercizio delle funzioni di agente e di ufficiale di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza, il personale di cui sopra, messo a disposizione dal Sindaco, dipende operativamente dalla competente autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza nel rispetto di eventuali intese fra le dette autorità e il Sindaco.
 5. Gli addetti al servizio di polizia municipale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza portano, senza licenza, le armi, di cui possono essere dotati in relazione al tipo di servizio nei termini e nelle modalità previsti dal D.M.4.3.1987, n. 145 e dal presente regolamento.

Art. 8 - Funzioni del Sindaco

1. Il Sindaco o l'Assessore da lui delegato, nell'esercizio delle funzioni di Polizia Locale, impartisce le direttive, vigila sul buon andamento ed sull'imparzialità del servizio ed adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dei regolamenti.
2. A tal fine si avvale del Comandante, il quale è responsabile dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo degli appartenenti al Servizio di Polizia Municipale.

CAPITOLO SECONDO

Organizzazione del Servizio di Polizia Municipale

Art. 9 - Funzioni del Personale

1. Il personale della Polizia Municipale adempie nel territorio Comunale ai compiti ed alle funzioni di istituto previste dalle vigenti disposizioni in materia ed in particolare da quelle rinvenienti dalla legge n. 65/1986 e dal presente Regolamento.

Art. 10 - Organizzazione delle funzioni

1. Per l'espletamento dei compiti di istituto il Servizio di Polizia Municipale è organizzato secondo i criteri di funzionalità, di economicità e di efficienza. Il contingente numerico per la dotazione organica ottimale tiene conto del numero degli abitanti residenti e di quello fluttuante per la stagione estiva, dell'estensione territoriale in kmq. delle caratteristiche. Il personale è addetto dal Comandante, con criteri di alternanza, tenuto conto delle attitudini e capacità professionali dimostrate, e in numero sufficiente a garantire il regolare funzionamento del servizio.
2. L'addetto al coordinamento e controllo è responsabile della vigilanza di tutti gli operatori in servizio.

Art. 11 - Classificazione del personale

1. Il personale appartenente al Servizio di Polizia Municipale, ai sensi degli artt. 2 e 3 della legge 29.3.1983, n. 93, e delle normative di recepimento degli accordi sindacali, è suddiviso nelle categorie in relazione all'articolazione della vigente pianta organica e si classifica nei seguenti profili professionali:

Comandante - La figura del Comandante può anche coincidere con la Responsabilità di Servizio

Vice-Comandante- addetto al coordinamento ed al controllo

Operatore - addetto alle operazioni di servizio

Art. 12 – Mansioni del personale

1. Tutti gli appartenenti al Servizio di Polizia Municipale assolvono a tutte le funzioni di cui all'articolo 9 del presente regolamento.
2. Il personale in possesso della nomina di Agente di Pubblica Sicurezza e di Messo notificatore, svolge altresì tutte le mansioni ascrivibili a tali profili secondo la legge e i regolamenti del Comune.

Art. 13- Protezione Civile

1. Al servizio di protezione Civile partecipano tutti gli appartenenti al Servizio di Polizia

Art. 14 - Dipendenza

1. Il Servizio di Polizia Municipale dipende direttamente dal Sindaco o dall' Assessore delegato, che impartiscono direttive tramite il comandante, al quale devono essere indirizzate tutte le istanze, documentazioni, segnalazioni, richieste di informazioni da parte degli amministratori e/o del personale comunale.

Gli operatori di Polizia Municipale potranno rispondere in forma diretta alle richieste presentate solo in casi di assoluta urgenza.

Art. 15 -Attribuzione e compiti del Comandante

1. Al Comandante di Polizia Municipale, oltre ai compiti ed alle funzioni derivatigli dal D.lvo

267/2000 nonché dalle leggi e dai regolamenti in vigore, compete, nei limiti del presente regolamento, l'organizzazione, l'addestramento, la disciplina, la direzione tecnico-operativa degli appartenenti al Servizio, del cui operato egli assume responsabilità verso il Sindaco.

2. In particolare:
 - a) cura l'aggiornamento tecnico-professionale dei componenti del Servizio stesso;
 - b) dispone l'impiego del personale a seconda dei requisiti e delle attitudini possedute;
 - c) dispone dei servizi ispettivi per accertare che gli addetti al servizio adempiano ai loro doveri secondo le direttive impartite;
 - d) provvede ai servizi e di istituto a mezzo di ordini di servizio giornalieri;
 - e) coordina i servizi e le operazioni di protezione civile demandate da leggi e regolamenti al Comune;
 - f) propone encomi al personale meritevole.
3. In caso di assenza o impedimento, il Comandante viene sostituito dal vice ed in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo, dall'istruttore di vigilanza con più anzianità di servizio ed in fine quello più anziano anagraficamente.
4. Con riferimento all'attività di Polizia Municipale, il Comandante provvede:
 - a) ad attività di studio, di ricerca e di elaborazione di programmi, di piani e di progetti;
 - b) al controllo ed alla verifica dei risultati conseguenti all'attività svolta;
 - c) ad attività di direzione e di coordinamento del personale subordinato;
 - d) a curare l'istruttoria degli atti amministrativi, firmandone le proposte;
 - e) alle relazioni con l'Autorità Giudiziaria, con i Comandi di Polizia e dell'Arma dei Carabinieri presenti sul territorio;
 - f) ad esprimere i pareri obbligatori sui progetti, programmi, interventi, atti, e provvedimenti che riguardano la circolazione stradale;
 - g) a segnalare al Sindaco fatti, situazioni e necessità che si manifestano nel territorio comunale per il miglior funzionamento dei servizi comunali;
 - h) a compiere quant'altro demandato dai contratti di comparto al personale del Comune di pari livello e qualifica, assumendone conseguentemente le connesse responsabilità civili, penali ed amministrativo-contabili.

Art. 16- Vice-Comandante

1. Nell'esercizio delle sue funzioni il Comandante è coadiuvato dal Vice-Comandante.

2. Tale collaborazione dovrà essere assicurata secondo le direttive impartite e gli incarichi affidati dal Comandante e nel rispetto dei compiti, funzioni e responsabilità correlati alla categoria ed al profilo professionale secondo il contratto di lavoro.

Art. 17 - Attribuzione e compiti del Vice-Comandante

1. Svolge funzioni di coordinamento e di controllo dell' ufficio cui è assegnato e fornisce l'assistenza necessaria al personale dipendente nell' espletamento del servizio.

Art. 18 - Operatore di Polizia Municipale

1. Gli operatori di Polizia Municipale devono assolvere con cura e diligenza i doveri di ufficio e di servizio, nel rispetto delle leggi, dei regolamenti delle ordinanze, delle istruzioni e delle direttive ricevute, collaborando tra loro ed integrandosi a vicenda, in modo che il servizio risulti efficace e funzionale.
2. Insieme al senso di disciplina verso i superiori e di cortesia verso i colleghi, devono costantemente tenere in pubblico contegni e modi corretti ed urbani, al fine di ispirare fiducia e credibilità verso l'Istituzione di appartenenza.
3. Essi non possono essere impiegati in servizi diversi da quelli inerenti le funzioni istituzionali della Polizia Municipale, fatte salve le previsioni contenute nel presente regolamento.
4. Gli operatori di Polizia Municipale, in modo particolare, devono:
 - a) vigilare sul buon andamento di tutti i pubblici esercizi nelle vie e nelle piazze;
 - b) esercitare una vigilanza attenta e continua sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti comunali e delle ordinanze del Sindaco;
 - c) accertare e contestare le violazioni nei modi prescritti dalla legge e dai regolamenti;
 - d) limitarsi a fare riferimento, nel contestare le contravvenzioni, alle disposizioni violate, evitando inutili e spiacevoli discussioni e rinviando l'interessato al comando per ogni eventuale contestazione;
 - e) prestare soccorso ed assistenza ai cittadini, accorrendo prontamente ove si renda necessaria la loro opera;
 - t) essere premurosi e gentili con coloro che chiedono notizie, indicazioni o assistenza;
 - g) assumere e dare informazioni, praticare ricerche ed accertamenti relativi ai servizi comunali;
 - h) vigilare sul patrimonio comunale per garantire la buona conservazione e reprimere ogni illecito uso;
 - i) esercitare, nelle zone in cui espletano il loro servizio, il controllo sull'osservanza delle norme in materia di viabilità, di polizia urbana, boschiva, di annona e commercio, di edilizia e di igiene;
 - j) accompagnare i bambini smarriti possibilmente alle loro abitazioni oppure alla sede dell'Ufficio;
 - k) versare al più presto, con le modalità stabilite dal Comando, gli oggetti smarriti o abbandonati da loro rinvenuti o ricevuti in consegna;
 - l) sorvegliare che non si verifichino costruzioni o depositi senza la prescritta concessione e/o autorizzazione del Sindaco, accertando inoltre che i cantieri edilizi rechino le indicazioni e le tabelle prescritte dalle vigenti disposizioni normative e la eventuale segnaletica prevista dal Codice della Strada;

- m) custodire con cura tutti i bollettari dati loro in carico, compilando integralmente e correttamente le bollette di contestazione o di conciliazione e denunciando senza indugio all'ufficio il loro eventuale smarrimento;
 - n) disimpegnare tutti gli altri servizi che siano regolarmente loro ordinati.
- Gli operatori devono, altresì, vigilare affinché siano rispettati gli orari di apertura e di chiusura degli esercizi commerciali e pubblici e tutte le norme legislative e regolamentari che ne disciplinano l'attività.
6. Essi devono fare rapporto di ogni reato commesso in loro presenza, salvo che si tratti di reato punibile a querela di parte.
 7. Il rapporto deve essere inoltrato, senza indugio o ritardo, al Pretore o alla Procura della Repubblica a seconda della rispettiva competenza.
 8. Gli operatori, infine, procederanno al fermo od all'arresto ed alla perquisizione di persone reresi colpevoli o indiziate di reato nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia e nei limiti previsti per gli agenti di Polizia Giudiziaria.

Art. 19 - Affidamento di mansioni superiori

1. In caso di vacanze di posto di categoria superiore a quella di operatore, le relative funzioni sono transitoriamente assegnate a dipendente prescelto nell'ambito di quello appartenente alla Polizia Municipale, ai sensi dell'art. 72 del D.P.R. n. 286/1987 e dell'art. 39 del D.P.R. n. 494/1987, tenuto conto dell'anzianità e dello stato matricolare di servizio.
2. Non costituisce affidamento di mansioni superiori il mero compito di coordinare e controllare il personale in servizio, in via temporanea e non prevalente, al solo fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio quotidianamente assegnato.

Art. 20 - Mutamento di mansioni per inidoneità fisica

1. Nei confronti del dipendente riconosciuto fisicamente inidoneo in via permanente allo svolgimento delle mansioni attribuitegli, l'amministrazione non potrà procedere alla sua dispensa dal servizio per motivi di salute prima di aver esperito ogni utile tentativo, compatibilmente con le strutture organizzative dei vari settori e con le disponibilità organiche dell'ente, per recuperarlo al servizio attivo, in mansioni diverse, possibilmente a fini a quelle proprie del profilo rivestito, appartenenti alla stessa categoria o da quella inferiore.
2. Dal momento del nuovo inquadramento il dipendente seguirà la dinamica retributiva della nuova categoria senza nessun riassorbimento del trattamento in godimento.

CAPITOLO III

Norme Speciali di Accesso

Art. 21 - Requisiti particolari di accesso alle varie categorie

1. L'assunzione del personale per la Polizia Municipale avviene esclusivamente per concorso. Per essere ammessi ai concorsi per l'accesso alle varie categorie della Polizia Municipale, oltre a quanto previsto dal regolamento organico per i dipendenti comunali, gli interessati devono possedere i seguenti requisiti:
 - a) idoneità fisica e attitudinale al servizio di Polizia Municipale accertata mediante visita medico-attitudinale da svolgersi presso struttura A.S.L. territorialmente competente;
 - b) titolo di studio previsto per le singole categorie dal contratto di comparto;
 - c) condizioni soggettive previste dall'art. 5, secondo comma, della legge n.65/86;
 - d) possesso della patente di abilitazione alla guida di autoveicoli di categoria **A-B**
2. Non possono essere ammessi al concorso coloro che sono stati espulsi dalle Forze Armate, dai Corpi organizzati militarmente o destituiti dai pubblici uffici oppure che hanno riportato condanne a pene detentive per delitto non colposo o che sono stati sottoposti a misure di prevenzione.

Art. 22 - Requisiti fisici ed attitudinale

1. Ai profili professionali della Polizia Locale possono accedere i candidati in possesso dei seguenti requisiti fisici ed attitudinale:
 - essere immuni da qualsiasi malattia ed indisposizione fisica che possa comunque ridurre il completo ed incondizionato espletamento del servizio di istituto (sono da considerarsi indisposizioni fisiche quelle specificate dall' art.2 del D.P.R 23.12.1983, n.904)
 - avere stabilità emotiva

Art. 23 -Accertamento dei requisiti fisici ed attitudinali

1. L' accertamento del possesso dei requisiti fisici ed attitudinali è effettuato dalla competente struttura A S.L. prima dell'assunzione in servizio.
2. Il mancato possesso dei requisiti indicati nei precedenti articoli comporta l'impossibilità di procedere all'assunzione del candidato.

Art. 24 - Prove di esame

1. Le prove d'esame per l'accesso alle varie categorie della Polizia Municipale sono quelle previste nell'apposito Regolamento Comunale per i Concorsi.

Art. 25 - Commissione d'esami

1. La composizione della commissione giudicatrice per i concorsi per l'accesso ai posti di addetti alla Polizia Municipale è disciplinata dal regolamento comunale dei concorsi. Della commissione dovrà far parte in ogni caso, in qualità di esperto:

- a) per la copertura dei posti di Vice Comandante e di operatore di Polizia Municipale, il Comandante di ruolo o, in caso di suo impedimento o assenza, il Comandante di altro Comune;
- b) per la copertura del posto di Comandante, il Comandante di altro Comune categoria pari o superiore.

CAPITOLO IV

Norme di comportamento

Art. 26 - Disciplina di servizio

1. La buona organizzazione e l'efficienza del Servizio si basano sul principio della disciplina, la quale impone il costante e pieno adempimento di tutti i doveri relativi alle proprie mansioni e attribuzioni, la stretta osservanza delle leggi, dei regolamenti, degli ordini e delle direttive ricevute, nonché il rispetto della gerarchia e la scrupolosa ottemperanza dei doveri di ufficio.
2. Nell'amministrare la disciplina, il Comandante ed il Vice Comandante, debbono proporsi finalità educative e correttive per trasmettere al personale il senso del dovere, della responsabilità, della dignità e della personalità.
3. Inoltre, tenuto presente che gli operatori di Polizia Municipale si trovano nella necessità di operare rapidamente e con piena responsabilità, si deve tener conto delle loro attitudini, della loro anzianità, del carattere, dei precedenti di condotta e di servizio, in relazione alle particolari difficoltà delle mansioni affidate.

Art. 27 - Dipendenza gerarchica

1. Il personale della Polizia Municipale è obbligato ad osservare e ad eseguire gli ordini e le direttive impartite dai superiori gerarchici.
2. Qualora l'ordine o la direttiva impartita sia viziata da illegittimità, il subordinato ha il dovere di farla rilevare al superiore gerarchico. Nel caso in cui la disposizione venga rinnovata per iscritto, il subordinato ha il dovere di eseguirla, salvo il caso in cui la sua esecuzione contrasti con la legge penale.
3. La posizione gerarchica dei singoli addetti, oltre che della qualità, è determinata dall'anzianità di servizio o, a parità di servizio, dell'anzianità anagrafica.

Art. 28 - Comportamento di servizio

E

1. Il personale deve prestare tutta la sua opera nel disimpegno delle mansioni che gli sono state affidate, curando che esse siano svolte con diligenza, zelo e, comunque, nell'interesse dell'Amministrazione Comunale e per il bene pubblico.
2. Nei rapporti con gli amministratori, con i superiori, con i colleghi e con i cittadini, deve tenere modi urbani e corretti.
3. Nell'esercizio delle sue funzioni l'operatore di Polizia Municipale deve considerarsi innanzitutto l'organo a mezzo del quale la Civica Amministrazione è presente in ogni località del territorio, tenendo conto che la sua azione non può essere repressiva, ma essenzialmente preventiva ed educativa.
4. Nel procedere alle contestazioni di violazioni alle leggi, ai regolamenti, alle ordinanze, il personale deve mantenere sempre un comportamento dignitoso e calmo, evitando ogni discussione ed invitando il cittadino alla calma.

Art. 29 - Doveri degli appartenenti al Servizio di Polizia Municipale

1. Gli appartenenti al Servizio di Polizia Municipale devono:
 - presentarsi in servizio nella tenuta prescritta ed in perfetto ordine;
 - osservare con ogni cura ed assiduità i doveri di ufficio e di servizio;
 - con sicura conoscenza e sotto la stretta osservanza delle leggi, dei regolamenti, delle ordinanze e delle direttive ricevute;
 - collaborare con i colleghi e sostituirsi a vicenda in caso di necessità;
 - curare il proprio aggiornamento professionale tramite testi aggiornati, che saranno gratuitamente forniti dall' Amministrazione;
 - mantenere il segreto circa gli affari trattati o di cui sono venuti a conoscenza per ragioni di d'ufficio;
 - osservare l'orario di servizio;
 - usare l'autorità derivante dalla propria funzione senza abusarne a proprio vantaggio;
 - prendere subito conoscenza delle disposizioni emanate durante eventuali assenze dal servizio;
 - onorare i debiti contratti e, comunque, non contrarli con persone equivoche o dedite ad attività illecite.

Art. 30 - Divieti ed incompatibilità

1. Gli appartenenti al Servizio di Polizia Municipale non devono occuparsi, nemmeno gratuitamente, della redazione di ricorsi, di esposti e di pratiche in genere inerenti ad argomenti che interessano il servizio nell'interesse di privati.
2. Entrando nei pubblici esercizi, manterranno un contegno irreprensibile.
3. Devono evitare in pubblico discussioni, apprezzamenti e rilievi sull'operato dei superiori gerarchici e dell'Amministrazione.
4. Al personale in uniforme, anche se non in servizio:
 - fare qualsiasi atto che possa menomare il prestigio e l'onore dell'istituzione o abbandonarsi ad atti non compatibili con il decoro dell' uniforme.

5. Il personale della Polizia Municipale durante il servizio non deve:
- accompagnarsi senza necessità o fermarsi a parlare con chiunque, quando ciò non sia motivato da esigenze di servizio;
 - scostarsi da un contegno serio e dignitoso, sedere, fermarsi a leggere giornali, ecc.;
 - -allontanarsi, per ragioni che non siano di servizio, dalla zona o dall' itinerario assegnato o abbandonare comunque il servizio fissato;
 - dilungarsi in discussioni con cittadini in occasione di accertamenti di violazioni o comunque per cause inerenti ad operazioni di servizio.

Art. 31 – Il saluto

1. Il personale della Polizia Municipale è tenuto al saluto nei confronti dei superiori gerarchici, del Sindaco e degli Amministratori comunali.
2. Il saluto viene reso dal personale della Polizia in divisa secondo le modalità delle Forze Armate.
3. Sono dispensati dal saluto il vigile intento a regolare il traffico, il personale a bordo di veicoli e quello in servizio di scorta.

Art. 32 - Presentazione in servizio

1. I dipendenti del Servizio di Polizia Municipale hanno l'obbligo di presentarsi in servizio all'ora stabilita, in perfetto ordine nella persona e con il vestiario e l'equipaggiamento prescritti.
2. E' loro dovere informarsi e controllare l'orario, il servizio da svolgere e le relative modalità.

Art. 33 - Rapporto di servizio

1. Il personale deve riferire sul servizio giornaliero espletato con rapporto scritto al Comandante, allegando gli eventuali sommari processi verbali elencati, fatto salvo l'obbligo di redigere gli ulteriori atti previsti dalle vigenti disposizioni.

Art. 34 - Servizio a posto fisso

1. Nei servizi a carattere continuativo con cambio sul posto, il dipendente che ha terminato il proprio turno non deve allontanarsi fino a quando non ha ricevuto il cambio dal collega che deve sostituirlo.

Art. 35 - Servizio a richiesta privati

1. Compatibilmente con le esigenze dei servizi di istituto, la Polizia Municipale può effettuare servizi di scorta, di guardia, di sicurezza e di assistenza a richiesta e per conto di enti non statali o di privati per i quali non sussista in modo prevalente il pubblico interesse.

2. Per tali servizi gli interessati devono fare richiesta scritta al Sindaco ed hanno l'obbligo di sostenere l'onere relativo alle indennità, alle spese ed a quant' altro dovuto per l'esecuzione del servizio, secondo le tariffe stabilite dalla Giunta Comunale.

Art. 36 - Pronta reperibilità

1. Al personale della Polizia Municipale è fatto l'obbligo di rendersi reperibile nei modi, nei termini e per i casi previsti nell'apposito regolamento di pronta reperibilità.
2. Il compenso ed il numero dei turni mensili per il servizio di pronta reperibilità sono quelli previsti dal vigente contratto nazionale e di comparto.

Art. 37 - Segreto di Ufficio

1. Il personale dipendente della Polizia Municipale è tenuto alla più rigorosa osservanza del segreto di ufficio e non può fornire a chi non ne abbia diritto notizie relative a servizi di istituto, a pratiche, a provvedimenti e ad operazioni di qualsiasi natura, anche se si tratti di atti non segreti.
2. La divulgazione delle notizie di interesse generale, che non debbano ritenersi segrete, concernenti l'attività dell' ufficio, servizio di istituto, provvedimenti ed operazioni di qualsiasi natura, è autorizzata dal Comandante del Corpo, previo nulla osta del Sindaco.

Art.38 - Cura dell'aspetto e dell'uniforme

1. I dipendenti del Corpo di Polizia Municipale devono avere particolare cura dell'aspetto della persona e dell'uniforme a tutela del prestigio e del decoro dell'Istituzione che rappresentano e della funzione che rivestono.
2. E' fatto divieto di modificare la foggia dell' uniforme.
3. Eventuali spese di manutenzione dell'uniforme sono a carico dell'Amministrazione Comunale.
4. L' acconciatura dei capelli, della barba e dei baffi, nonché i cosmetici da trucco, eventualmente usati dal personale femminile, devono essere compatibili con il decoro della divisa e della dignità della funzione, evitando ogni forma di appariscenza.

Art.39 - Armi, attrezzature e documenti

1. Il personale della Polizia Municipale è responsabile della custodia e della conservazione di armi, munizioni, mezzi, attrezzature, materiali e documenti affidatigli per ragioni di servizio di cui venga comunque in possesso.
2. E', pertanto, tenuto ad osservare la massima diligenza nel rispetto delle disposizioni ricevute.

3. Eventuali danneggiamenti, sottrazioni o smarrimenti devono essere immediatamente segnalati, possibilmente per iscritto, ai superiori, salvo che nei casi di forza maggiore.

Art. 40 - Ordine di servizio

1. Ai fini del raggiungimento della finalità istituzionali, il Comandante deve pubblicare quotidianamente l'ordine di servizio contenente le disposizioni relative all'impiego tecnico-operativo del personale, le istruzioni e le direttive per l'espletamento del servizio d'istituto, nonché ogni altra indicazione di organizzazione diretta al raggiungimento degli obiettivi programmati ed al soddisfacimento delle disposizioni e delle direttive impartite dal Sindaco o dall'assessore delegato.

Art. 41 - Orario e turni di servizio

1. Per il Comandante l'orario di servizio è determinato in relazione alla specificità della propria funzione.
2. Per tutti gli appartenenti al Servizio, l'orario normale di servizio è stabilito dal Comandante tenuto conto delle vigenti disposizioni di legge.
3. Quando necessità eccezionali o particolari lo richiedono, il personale è tenuto a prestare la sua opera anche per un orario superiore a quello previsto o in turni diversi da quelli normali. In questo caso, le ore prestate oltre l'ordinario saranno recuperate o compensate come lavoro straordinario.

Art. 42 - Segnalazioni di servizio di particolare urgenza e gravità

1. Oltre al rapporto di cui al precedente art. 33, al termine di ogni servizio di istituto, l'operatore deve riferire immediatamente, con il mezzo più rapido, ai suoi diretti superiori su fatti e/o notizie di particolare urgenza e gravità rilevati, anche se interessano servizi diversi da quelli di istituto, fatto salvo l'eventuale obbligo di cui all'art. 2 del Codice di Procedura Penale.
2. Delle segnalazioni interessanti servizi diversi il Comandante dovrà dare tempestivamente notizia agli uffici, servizi ed amministratori competenti per materia.

Art. 43 - Riposo settimanale

1. I riposi settimanali sono programmati mensilmente a cura del Comandante, contemperando, nei limiti del possibile, le esigenze del personale con quelle di servizio.
2. Al dipendente che, per particolari esigenze di servizio non usufruisce del previsto riposo settimanale, deve essere corrisposta la retribuzione ordinaria maggiorata, come previsto dal contratto di comparto, con diritto al riposo compensativo, da fruire di regola entro 15 giorni e comunque non oltre il bimestre successivo.

Art. 44 - Congedo ordinario

1. Il Comandante, tenuto conto delle esigenze del servizio e delle richieste del personale, programma annualmente i turni di ferie.

Per motivate ed inderogabili esigenze di servizio il Sindaco, su richiesta del Comandante, può sospendere i turni di ferie.

Art. 45 - Formazione ed aggiornamento professionale

1. *Ai* sensi degli art. 9 e 10 della Legge regionale n.2 del 24.01.1989, l'Amministrazione garantisce l'acquisizione, anche attraverso corsi di aggiornamento e/o di specifica qualificazione professionale, di una professionalità finalizzata ad assicurare una migliore efficienza e produttività del servizio.
2. A tal fine è garantita la partecipazione ai corsi di formazione e/o aggiornamento, previsti dall'art.10 della legge regionale sopra richiamata, di tutti gli operatori in attività di servizio, i quali sono tenuti a parteciparvi almeno ogni cinque anni.

Art. 46 - Armamento

1. Agli appartenenti al Servizio di Polizia Municipale, ai quali sia stata riconosciuta la qualifica di agente di P.S., verrà data in dotazione una pistola semiautomatica per la difesa personale con fondina e munizioni.
2. La dotazione, l'uso e le modalità dell'armamento sono disciplinati, ai sensi del **D .M. n. 145** del 04.03.1987, nell'allegato "A" al presente regolamento .

Art. 47 - Uniforme

1. L'uso e le caratteristiche dell'uniforme per gli addetti della Polizia Municipale sono stabilite nell'allegato "B" al presente regolamento e sono conformi alle disposizioni ed ai criteri stabiliti dalla legge regionale n.40/95, attuativa del disposto di cui all' art.6 della Legge n.65/1986.
2. L' uniforme e gli altri oggetti accessori di equipaggiamento sono forniti dall'Amministrazione Comunale nei modi e nelle forme specificati nella tabella di cui al precedente comma.

Art.48 - Strumenti operativi

1. Per il raggiungimento degli obiettivi programmatici in tema di Polizia Municipale e per l'esecuzione delle direttive formulate dal capo dell' Amministrazione, il Servizio di Polizia Municipale sarà dotato di strumenti operativi tecnici e tecnologici idonei.

Art. 49 - Mezzi operativi

1. Le attività di Polizia Municipale vengono disimpegnate con autovetture e motoveicoli.

2- Per il servizio di polizia stradale, di soccorso e di rilevamento di incidenti stradali il Servizio può essere dotato di carro attrezzi ed automezzo speciale con attrezzature idonee al rilevamento degli incidenti.

Art. 50 - Caratteristiche dei mezzi operativi

1. Ai mezzi di trasporto in dotazione alla Polizia Municipale sono applicati i colori, i contrassegni e gli accessori, conformemente alle disposizioni dell'art.23 comma 7 della Legge Regionale n40/95, così stabiliti:

Autoveicoli

Colori di base bianco con guarniture colore blu zaffiro rifrangente sulle fiancate sul retro, sui due lati del cofano anteriore e sul tetto

Lampeggiatore di colore blu;

trombe bitonali;

amplificatore con altoparlante esterno;

faro direzionale manovrabile dall'interno;

radio rice-trasmittente di servizio;

scritte "POLIZIA MUNICIPALE" sulle fiancate .

Motoveicoli

I motoveicoli in dotazione alla Polizia Municipale avranno le seguenti caratteristiche: colore di base bianco, parafanghi, serbatoi e bauletti, con fascia laterale blue zaffiro rifrangenti, parabrezza con fascia longitudinale e scritta POLIZIA MUNICIPALE di colore blue zaffiro rifrangente.

Art. 51 - Uso degli strumenti e mezzi operativi in dotazione

1. I mezzi e gli strumenti operativi di qualsiasi tipo, di proprietà della Amministrazione Comunale ed in dotazione al servizio di Polizia Municipale, devono essere usati solo per ragioni di servizio ed in circostanze nelle quali sia giustificato il loro impiego dagli operatori che li hanno avuti in consegna.
2. E' fatto divieto, salvo i casi previsti nel regolamento, di oltrepassare i confini del territorio comunale, con i mezzi di cui al precedente comma, senza la preventiva autorizzazione del Sindaco e/o del Comandante.
3. La fornitura di carburante e lubrificante sarà assicurata dall'Amministrazione Comunale presso distributori convenzionati con il Comune; i relativi prelievi saranno effettuati dai singoli consegnatari con buoni di prelievo rilasciati dal Comandante e da essi controfirmati all'atto del rifornimento.

Art. 52 - Encomi ed elogi

1. Gli appartenenti al Servizio, che siano utilizzati in particolari operazioni o che si siano distinti per atti eccezionali di merito, di abnegazione e coraggio, possono essere premiati, avuto riguardo alla importanza dell'attività svolta e degli atti compiuti, come segue:
 - a) elogio scritto del Comandante;
 - b) encomio semplice del Sindaco;
 - c) encomio solenne deliberato dalla Giunta Municipale;
 - d) proposta per una ricompensa al valore civile, da rilasciarsi da parte del Ministro degli Interni, per atti di particolare coraggio e sprezzo del pericolo.
2. Gli elogi, gli encomi e le proposte di ricompensa al valore civile, comportano la registrazione nello stato di servizio del dipendente interessato.
3. I riconoscimenti di cui alle lettere b), c) e d) del primo comma costituiscono titolo valutabili nei concorsi interni e pubblici.

Art. 53 - Sanzioni disciplinari.

1. Ad integrazione dei provvedimenti disciplinari a carico del personale dipendente del Comune stabiliti nel vigente Regolamento Organico, il personale della Polizia Municipale è altresì soggetto alle seguenti sanzioni:
 - a) richiamo verbale del Comandante ;
 - b) richiamo scritto.
2. Si applica il richiamo verbale per le seguenti mancanze:
 - a) mancato uso della tessera di riconoscimento e/o placca di servizio;
 - b) alterazioni o modifiche arbitrarie alla divisa;
 - c) incuria della pulizia dell'uniforme o nella conservazione degli effetti di vestiario e del materiale di armamento in consegna;
 - d) uso di indumenti od oggetti di vestiario non previsti;
 - e) omessa riconsegna di oggetti o strumenti che possa ritardare o pregiudicare il regolare andamento del servizio;
 - f) omissione del saluto a chi è dovuto;
 - g) conversare con estranei durante il servizio.
3. Si applica il richiamo scritto:
 - a) per recidiva nelle mancanze che dettero luogo al richiamo verbale del Comandante;
 - b) per più grave negligenza in servizio o per altre mancanze anche fuori servizio, quali:
 - Allontanamento dal servizio prima dell'orario della cessazione dello stesso,
 - deterioramento o smarrimento colposo della placca di servizio e della tessera di riconoscimento,
 - ritardo e trascuratezza nella esecuzione degli ordini di servizio,
 - tolleranza di trasgressioni da parte degli infermi,
 - ritardo od omissione nel riferire su fatti concernenti il servizio,
 - contegno e linguaggio scorretto in servizio o in luogo pubblico,
 - permanenza ingiustificata in locali di pubblico ritrovo in ore di servizio,

-ritardata consegna a chi di dovere degli oggetti rinvenuti o dei quali si sia venuto in possesso per ragioni di servizio, salvo che il fatto non costituisca reato,
-mancata osservanza delle disposizioni di servizio sull' uso, o compilazione, delle bollette per le contravvenzioni conciliate e ritardo della consegna dei relativi bollettari di conciliazione già esauriti.

Art. 54- Scorte d'onore Gonfalone del Comune

1. Le scorte d'onore sono ordinate, di volta in volta, dal Comandante, previa autorizzazione del Sindaco, e rendono gli onori ai simboli ed alle persone per i quali sono stati comandati.
2. Gli addetti alla Polizia Municipale assicurano la scorta al Gonfalone del Comune in tutte le occasioni in cui esso sia usato in pubblico.

Art. 55 - Indennità di istituto

1. In attuazione di quanto disciplinato dell' art. 10 della Legge n.65/1986, al personale di Polizia Municipale compete l'indennità di vigilanza nelle misure, con le modalità e nei termini previsti dagli accordi nazionali di lavoro
2. Competono, inoltre, se ed in quanto dovute, le indennità di turnazione, di reperibilità.

Art. 56 - Patrocinio legale

1. Il Comune, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto d'interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento.
2. In caso di sentenza esecutiva per fatti commessi per dolo o per colpa grave, il Comune recupererà dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la difesa in ogni grado del giudizio.

Art. 57 - Disposizioni generali e di rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni del vigente regolamento organico comunale, quelle di cui alla legge 7.3.1986, n. 65 "Legge quadro sull'ordinamento della Polizia Municipale", alla L.R. 40/95, al D.M. n. 145 del 4.3.1987 e D.M. n. 341 del 18.8.1989 recanti norme disciplinanti l'armamento degli appartenenti alla Polizia Municipale ai quali è conferita la qualifica di agente di Pubblica Sicurezza.

ALLEGATO "A"

ARMAMENTO DEGLI APPARTENENTI ALLA POLIZIA MUNICIPALE

Art. 1 - Generalità

1. Per l'espletamento dei servizi di Polizia Municipale gli addetti in possesso della qualifica di agenti di pubblica sicurezza portano le armi di cui sono dotati nel rispetto delle disposizioni della legge 7.3.1986, n. 65, e di quelle vigenti in materia di acquisto, detenzione, trasporto, porto, custodia e impiego delle armi e munizioni.
2. Per motivi particolari di sicurezza e tenuto conto degli indici di criminalità, il Prefetto può chiedere al Sindaco che tutti gli addetti alla Polizia Municipale in possesso della qualifica di agente di **P.S.** prestino servizio armato.

Art. 2 Numero delle armi in dotazione

1. Il numero complessivo delle armi in dotazione alla Polizia Municipale equivale al numero degli addetti in possesso della qualifica di agente di P.S. maggiorato di un numero pari al 5% degli stessi o almeno di un'arma come dotazione di riserva.
2. Tale numero è fissato con provvedimento del Sindaco.
3. Il provvedimento che fissa il numero complessivo delle armi in dotazione o che lo modifica è comunicato al Prefetto della Provincia.

Art. 3 - Tipo delle armi in dotazione

1. L'arma in dotazione agli addetti alla Polizia Municipale in possesso della qualifica di **P.S.** è una pistola semi automatica Beretta calibro 9 corto, per tutti gli operatori.
2. Agli addetti cui viene data in dotazione l'arma viene consegnata una fondina bianca, nonché quella per gli eventuali servizi di cui al successivo art. 4, secondo comma.
3. Gli addetti a scorta del Gonfalone Comunale o comunque in alta uniforme potranno essere dotati di sciabola.
4. Le due sciabole in dotazione al Corpo di Polizia Municipale saranno custodite in armadio chiuso nell'ufficio del Sindaco

Art. 4 - Modalità di porto dell'arma

1. Gli addetti alla Polizia Municipale che prestano servizio muniti dell'arma in dotazione e indossano l'uniforme portano l'arma nella fondina esterna corredata di caricatore di riserva.
2. Nei casi in cui, ai sensi dell'art.4 della legge 7.3.1986, n.65, ed il vigente regolamento per la Polizia Municipale, l'addetto sia autorizzato a prestare servizio in abiti civili e debba portare l'arma, nonché nei casi in cui egli sia autorizzato a portare l'arma anche fuori del servizio ai sensi del successivo art.5, questa è portata in modo non visibile.
3. Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle in dotazione.

Art. 5-Assegnazione dell'arma

1. Agli addetti alla Polizia Municipale in possesso della qualifica di agente di **P.S.** è disposta l'assegnazione dell' arma di dotazione in via continuativa.
2. Per le armi assegnate ai sensi del comma precedente, il porto dell'arma senza licenza è consentito anche fuori dal servizio, nel territorio del Comune, previa delibera in tal senso del Consiglio comunale, nei limiti di cui all'art. 5, comma 5, della legge n. 65 del 7.3.1986.
3. Fatta esclusione per l'ipotesi di cui al comma precedente, l'uso delle armi senza licenza fuori dal servizio è tassativamente vietato.
4. Il provvedimento di assegnazione in via continuativa è disposto dal Sindaco.
5. Si applicano per quanto non previsto, le leggi e le disposizioni vigenti in materia di porto e detenzione di armi e relative munizioni.
6. Del provvedimento con cui si assegna l' arma in dotazione in via continuativa è fatta menzione nel tesserino di identificazione dell'addetto o in altro documento di accompagnamento rilasciato dal Sindaco che l'addetto è tenuto a portare sempre con sé

Art. 6 - Funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza

1. Gli addetti alla Polizia Municipale che collaborano con le forze di Polizia di Stato, ai sensi dell'art.3 della legge 07.03.1986, n. 65 e dell'art.4 del regolamento per la Polizia Municipale, esplicano il servizio in uniforme ordinaria e muniti dell' arma di dotazione, salvo che sia diversamente richiesto della competente autorità, e prestano l'assistenza legalmente richiesta dal pubblico ufficiale, alle cui dipendenze sono funzionalmente assegnati.

Art. 7 - Servizi di collegamento e di rappresentanza

1. I servizi di collegamento e di rappresentanza esercitati fuori dal territorio del Comune di Albissola Marina sono svolti di massima senza armi; tuttavia, quanto previsto dal successivo art.8, gli addetti della Polizia Municipale, ai quali l'arma è assegnata in via continuativa, è consentito il porto della medesima nei Comuni in cui svolgono compiti di collegamento o comunque per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio e viceversa.
2. Per i servizi di supporto che rivestono carattere non occasionale, i contingenti di rinforzo di cui al comma precedente, i casi e le modalità del loro armamento sono predeterminati dai piani o dagli accordi tra le amministrazioni interessate, nel rispetto dei Regolamenti Comunali e dei criteri di cui all'art.2. Nei casi previsti dall'art.7 e dal precedente comma, il Sindaco dà comunicazione al Prefetto della Provincia ed a quello competente per il luogo in cui il servizio e della presumibile durata della missione.

Art.8 - Prelevamento e versamento dell'arma

1. L'arma assegnata in via continuativa è prelevata presso il Comando , previa annotazione degli estremi del documento di assegnazione nel registro di cui al successivo art.12.L' arma deve essere immediatamente versata al Comando quando sia scaduto o revocato il provvedimento di assegnazione o siano venute meno le condizioni che ne determinarono l' assegnazione.

I

L'arma comunque assegnata deve essere immediatamente versata al Comando quando viene meno la qualifica di agente di P.S., all' atto della cessazione o sospensione e tutte le volte in cui ciò sia disposto con provvedimento motivato dall' amministrazione o dal Prefetto.

Art. S - Doveri dell'assegnatario

1. L'addetto alla Polizia Municipale cui è assegnata l'arma ai sensi dell' art .5, deve:
 - a) verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui l' arma e le munizioni sono assegnate;
 - b) custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione;
 - c) applicare sempre e ovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio dell' arma;
 - d) mantenere l'addestramento ricevuto, partecipando attivamente alle esercitazioni del tipo di cui agli articoli 16 e 17.
2. Il Comando, inoltre disporrà che siano eseguite frequenti ispezioni alle armi in dotazione agli addetti di Polizia Municipale per controllarne lo stato di conservazione, efficienza e pulizia

Art.I - Custodia

1. Le armi e le munizioni sono custodite presso l' abitazione di agenti appartenenti al Corpo in possesso della qualifica di P.S.che avranno cura di custodirle in luogo sicuro.

Art. 11 - . Addestramento

1. Gli addetti alla Polizia Municipale che rivestono la qualità di agente di P.S., prestano servizio armato dopo aver conseguito il necessario addestramento e devono superare ogni anno almeno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno, presso poligoni abilitati per l' addestramento al tiro con armi comuni da sparo.
2. A tal fine il Comune, nel quadro dei programmi di addestramento e formazione disposti dalla Regione, può stipulare apposita convenzione con la sezione del tiro a segno nazionale, nonché con gli enti e comandi che dispongono di propri poligoni abilitati.
3. Oltre quanto previsto dalla legge 28.05.1981, n.286, contenente disposizioni per l'iscrizione alla sezioni di tiro a segno nazionali, il Sindaco può disporre la ripetizione dell' addestramento al tiro nel corso dell'anno per gli addetti alla Polizia Municipale o per quelli fra essi che svolgono particolari servizi.

4. I provvedimenti adottati ai sensi dei comuni precedenti sono comunicati al Prefetto della Provincia.

Art. 12.- Porto d'armi per la frequenza dei poligoni di tiro a segno

Qualora il poligono di tiro a segno di cui al precedente art.12 si trovi in Comune diverso di quello in cui prestano servizio, gli addetti alla Polizia Municipale, purchè muniti del tesserino di riconoscimento e comandati ad effettuare le esercitazioni di tiro, sono autorizzati a portare l'arma in dotazione, nei soli giorni stabiliti, fuori del Comune di appartenenza fino alla sede del poligono e viceversa.

ALLEGATO "B" UNIFORMI E DISTINTIVI DI GRADO PER LA POLIZIA MUNICIPALE

Art. 1 - Le divise

1. La divisa degli appartenenti al Servizio di Polizia Municipale è costituita da un insieme organico di oggetti di vestiario, di equipaggiamento, di accessori aventi specifica denominazione e realizzati in modo da soddisfare le esigenze di funzionalità e di identificazione.
2. Le divise sono ordinarie di servizio e per servizi di onore e rappresentanza.
3. L'uso di divisa diversa dall'ordinaria è disposta dal Comandante.

Art. 2 - Servizi in ambito civile

1. Il personale della Polizia Municipale è tenuto ad indossare l'uniforme durante il servizio di istituto.
2. Gli addetti della Polizia Municipale per particolari servizi possono essere esonerati dall'obbligo con decisione del Comandante.
3. Il personale autorizzato a svolgere il servizio in abito civile ha l'obbligo di applicare sull'abito stesso, in modo visibile la placca di riconoscimento, nel momento in cui debba far riconoscere la propria qualità, e, ove richiesto, deve esibire la tessera di riconoscimento.
4. Nei casi di cui al 2° e 3° comma del presente articolo non è consentito di portare effetti od oggetti costituenti la divisa di servizio.

Art. 3 - Cura della divisa

1. La divisa deve essere indossata con sobrietà, dignità e decoro.

2. Non è consentito al personale in divisa di portare capi di vestiario, accessori ed altri oggetti non forniti dall'Amministrazione Comunale, né alterare il proprio equipaggiamento.
3. E' fatto altresì, divieto al personale della Polizia Municipale di indossare la divisa o parte di essa fuori servizio o comunque in luoghi e circostanze non conformi al suo decoro.
4. La consegna dei capi di vestiario facenti parte della divisa dovrà essere registrata in apposita scheda personale, nella quale sarà indicato il momento temporale della consegna ed il periodo d'uso relativo.
5. I capi di vestiario dovranno essere custoditi con la massima diligenza.
6. In caso di deterioramento imputabile al dipendente si applicano i provvedimenti previsti per la negligenza in servizio.

Art. 4 - Placca e tesserino di riconoscimento

1. Ai sensi dell'art.23 comma 7 della Legge Regionale n.40/95, gli addetti alla Polizia Municipale devono essere dotati:
 - a) di placca metallica di riconoscimento uguale per tutti i gradi in metallo cromato e smalti, modello tipo " GENOVA" recante la scritta POLIZIA MUNICIPALE lo stemma del Comune di appartenenza, il numero di matricola, supporto in pelle a padelletta dotato di asola
 - b) di tesserino di riconoscimento provvisto di placca del Comune di appartenenza in metallo argentato ed eventuali smalti, identico per tutti i livelli e gradi, interno plastificato, interno differenziato per Agenti e Ufficiali.

Art. 5 - Fornitura, uso e conservazione delle divise

1. L'Amministrazione provvede a suo carico alla fornitura del vestiario, dell'uniforme e dell'armamento.
2. In servizio gli appartenenti al Servizio di Polizia Municipale devono sempre vestire l'uniforme completa e nella foggia prescritta, essere muniti della tessera di riconoscimento e della placca di servizio.
3. L'uniforme deve essere conservata con la massima cura, mantenuta costantemente pulita, in perfetto ordine e portata con decoro.
4. E' tassativamente vietato ai componenti del Servizio di Polizia Municipale in divisa di indossare indumenti, distintivi e contrassegni che non siano di prescrizione e di apportare qualsiasi modificazione all'uniforme.
5. E' vietato l'uso della divisa quando non sono in servizio e comunque in luoghi e circostanze e per l'esecuzione di lavori ed incombenze non consoni al decoro dell'uniforme medesima.

6. I decorati al valore militare, al merito di guerra ed al valore civile, mutilati o feriti, potranno fregiarsi dei rispettivi nastri, decorazioni e dei distintivi delle ferite e delle mutilazioni riportate.
7. I componenti del Servizio di Polizia Municipale, all'atto della cessazione per qualsiasi causa del servizio, devono restituire: la placca di servizio, la tessera di riconoscimento, la pistola d'ordinanza con il munizionamento in dotazione, le fondine. Devono inoltre consegnare tutti gli accessori della divisa.
8. In caso di mancato versamento degli oggetti sopra descritti gli interessati ne pagheranno l'equivalente prezzo di acquisto riportato in fattura.

Art. 6 - Rinnovo e deterioramento

1. Alla scadenza dei termini di durata massima l'Amministrazione provvederà alla sostituzione degli oggetti di vestiario e degli accessori.
2. Il Comando provvederà ad annotare la data di scadenza dei termini di durata massima di ogni singolo capo di vestiario.
3. Qualora in conseguenza di incuria dovessero essere forniti oggetti di vestiario prima della scadenza dei termini massimi fissati, l'Amministrazione addebiterà ai responsabili la quota del prezzo di costo degli oggetti stessi, proporzionalmente alla loro durata in meno, impregiudicati i provvedimenti disciplinari. La quota stessa di volta in volta fissata dall'Amministrazione sarà ritenuta di norma sullo stipendio a rata mensile.

Art. 7 - Caratteristiche delle uniformi

Divisa maschile

- Copricapo: berretto rigido con visiera confezionato con fregio del Comune con foderino bianca intercambiabile;
- Giacca: blu scuro, quattro bottoni tipo oro, quattro tasche sovrapposte con piegone e pattina, di cui due piccole sul petto e due grandi alle falde laterali, spacco posteriore, spalline fermate da bottone metallico;
- Distintivi di grado sulle spalline, o stemma del Comune-alamari;
- Pantaloni: blu scuro stesso tessuto della giacca;
- Camicia: manica lunga modello classico;
- Cravatta: blu;
- Calze: blu;
- Scarpe: nere;
- Impermeabile in goretex doppio-petto, chiusura con bottoni al bavero, di colore blu scuro in tessuto idrorepellente, lunghezza sotto il ginocchio, cappuccio staccabile, bavero rivoltato.
- Fischietto: con catena di metallo ;
- B orsellino: bianco;
- Cinturone: bianco-rifrangente;
- Spallaccio: bianco-rifrangente;
- Guanti: bianchi ed in pelle nera;

- Maglione blu con scollo a V con applicazioni;
- Maglione blu dolcevita;
- Gilet blu senza maniche
- Cappotto: blu scuro con spalline modello classico sei bottoni doppio petto, distintivi di grado sulle spalline o stemma del Comune.

VALE

Divisa femminile:

Varianti rispetto alla divisa maschile:

- Gonna: blu scuro;
- Calze: color carne;
- Scarpe: nere;
- Copricapo: kepi blu scuro tetto bianco;
- Cappotto: blu scuro.
- Impermeabile in goretex doppio-petto, chiusura con bottoni al bavero, di colore blu scuro in tessuto idrorepellente, lunghezza sotto il ginocchio, cappuccio staccabile, bavero rivoltato.

Divisa estiva:

Nei periodo estivo, la divisa può essere indossata:

- senza giacca;
- con camicia due taschini con partine e spalline intercambiabili , manica corta senza cravatta, con tubolari blu, con distintivi di grado o stemma del Comune, cordellino portafischietto blu;
- giubbino in cotone blu scuro.

Copricapo (particolari)

Per ufficiali: (sot.ten. - Ten.) completo da fascetta oro e berretta equivalente ai gradi.

Divisa di rappresentanza

- Mantella a ruota -lunghezza al polpaccio - con pellegrina di gala lunga fino al polso aperta davanti e fissata al girocollo
- Casco bianco con stemma del Comune, guanti bianchi, cinturone bianco, cordellino tipo oro;
- altri effetti uguali alla divisa appiedati.

Art. 8 - Effetti in dotazione e durata massima

Numero capi - Descrizione dei capi di vestiario ed accessori - Durata massima

Divisa invernale

- 1 giacca - anni 2
- 2 pantaloni
(gonna per il personale femminile) anni 2
- 1 berretto
- kepi anni 2
- 1 cappotto anni 6
- 1 impermeabile anni 5
- 4 camice anni 2
- 3 cravatte blu anni 2
- 6 calze blu anni 2
- 1 giaccone goretex anni 5
- 1 scarpe nere anni 2
- 1 scarpe nere alte con doppia suola anni 3

•
1 fischiello metallico con catenina metallica anni 4

1 borsello bianco con cinturino anni 5

8 stemmi del Comune per spalline anni 2

2 fregi del Comune per berretto anni 2

2 alamari anni 2

1 cinturone con spallaccio in pelle anni 6

:/

Divisa estiva

. i.E 1 giacca anni 4

2 pantaloni (gonna per il personale femminile) anni 2

2 camice azzurre mezze maniche anni 2

1 cravatta blu anni 2

2 cordellini porta fischiello blu anni 2

4 tubolari blu con distintivo di grado o stemma del Comune anni 2

Divisa di rappresentanza

!casco bianco con stemma del Comune anni 6

1 mantella a ruota anni 10

Divisa motociclisti

1 casco bianco omologato anni 6

1 giubbotto blu scuro in cotone anni 6

1 maglione blu scuro scollo a V con applicazioni anni 4

1 maglione blu dolcevita anni 3

1 gilet blu senza maniche anni 3